

parlandosi che delle provincie venete e di quella di Mantova, fossero escluse tutte le altre provincie, che pure furono danneggiate. Ed appunto per richiamare al Governo la promessa fatta, avevamo presentato il nostro emendamento. Ora l'onorevole ministro del tesoro ci propone di rinunciare al nostro emendamento, ed invece di accettare la sua proposta, che è d'includere all'articolo 17 dopo la parola « danneggiati » le parole « dalle alluvioni del 1^o semestre 1905 » e noi accettiamo volentieri la proposta che ci vien fatta, perchè corrisponde perfettamente ai nostri desideri, e ritiriamo l'emendamento proposto all'articolo 12. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 12.

(*È approvato.*)

Art. 13.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati dalle dette alluvioni, saranno sgravati dall'imposta di ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1905, proporzionalmente alla diminuzione del reddito, da accertarsi nei modi stabiliti dalla legge sull'imposta stessa.

(*È approvato.*)

Art. 14.

Le domande di verifica per abbuoni di imposte e per sgravio permanente degli estimi catastali, e quelle per gli accertamenti dei danni ai sensi della presente legge, saranno ammesse in esenzione dalla tassa di bollo.

(*È approvato.*)

Art. 15.

È sospesa l'esazione della terza rata 1905 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, per le quote dovute dai contribuenti danneggiati di cui ai precedenti articoli; ed il Governo del Re è autorizzato a sospendere anche la riscossione della quarta rata delle imposte medesime.

Le quote di tributi in tal modo messe in tolleranza, che non siano poi comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in tre uguali rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere nel primo semestre 1906.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Albicini.

ALBICINI. Evidentemente l'articolo 15

contiene disposizioni di indole precaria. Le rate sono sospese fino che non sieno accertati i danni. Ora, poichè i lavori di accertamento potranno durare oltre la data che la legge sospende, domando al Governo se, dato che questo sia necessario, sia disposto a concedere ancora quelle sospensioni che saranno necessarie per l'accertamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Non credo che le operazioni di accertamento dureranno tanto quanto l'onorevole Albicini suppone. Anzi, appositamente nel disegno si fa la ripartizione in più rate, per dare un tempo maggiore. Aggiungo che le istruzioni date ai nostri agenti sono perchè procedano con la maggiore sollecitudine. Nell'inverosimile ipotesi però che il termine sia oltrepassato, il Governo saprebbe fare il suo dovere, come fece già per il Veneto; ma, ripeto, questa ipotesi mi sembra inverosimile.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 15.

(*È approvato.*)

Art. 16.

Ai comuni maggiormente danneggiati dalle alluvioni e infestati dalla malaria, saranno distribuiti gratuitamente, nel 1905, prodotti chinacci del valore di vendita di lire 50,000; la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-906, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

A questo articolo l'onorevole Celli propone la seguente aggiunta: « e sarà accordata dopo spese le somme stanziare per l'identico scopo nei bilanci dei comuni rispettivi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Accetto il concetto fondamentale della aggiunta dell'onorevole Celli. Solo, per regolarità di forma, proporrei che si dicesse così: « La detta distribuzione gratuita verrà fatta dopo che saranno spese le somme stanziare per l'identico scopo nei bilanci dei comuni ».

Mi sembra più chiaro, mentre conduce allo stesso scopo.

CELLI. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16 con questa modificazione.

(*È approvato.*)

Adesso vengono gli articoli aggiuntivi.

Abbiamo prima di tutto gli articoli ag-